

De minimis non curat legis auctor

Piccole nullità crescono

La legge di conversione del c.d. “mille proroghe” ha, fra l’altro, modificato, in forme delle quali davvero non si sentiva il bisogno, la disciplina delle notifiche a mezzo del servizio postale: in particolare, l’articolo 7 della legge 890/1982 appare, ora, “abbellito” da un nuovissimo sesto comma, che recita «*Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell’atto, l’agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata*». Si tratta, nella sostanza, di una sorta di procedimento *ex* articolo 660 c.p.c. generalizzato, con il drammatico inconveniente che spetterà non all’Ufficiale Giudiziario (che spesso provvedeva su sollecitazione della parte istante), ma direttamente all’agente postale, occuparsi della “integrazione” della notifica, con inevitabile aggravio di lavoro per gli Uffici Postali ed altrettanto inevitabile incertezza in ordine all’avvenuto perfezionamento della notifica stessa (l’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, in sede di primo commento, pone un problema non proprio teorico: in caso di plico inviato presso il domicilio eletto, è valida o meno la notifica ricevuta dalla segretaria, laddove la stessa segretaria ritiri anche la successiva comunicazione a mezzo raccomandata?). *Ad adiuvandum*, è stata anche introdotta una sorta di disciplina transitoria/retroattiva che estende la tagliola dell’accoppiata notifica + avviso alle sentenze notificate a mezzo posta e ricevute da persona diversa dal destinatario, prima dell’entrata in vigore della legge, laddove non ancora passate in giudicato (nel caso di specie, il destinatario deve però provare di non aver avuto conoscenza dell’avvenuta notifica). Nel frattempo, giusto per capire come questa “simpatica” complicazione funzionerà nella pratica: un “agente postale” della zona, consegnando il plico contenente una sentenza, avrebbe chiesto all’impiegata dello studio di firmare la ricevuta con il nome di uno dei titolari, così da non essere costretto ad inviare la “raccomandata-salva-notifica”. Il sopraggiungere del notificando ha fortunatamente evitato il compimento del misfatto. Almeno in quel caso.

Autentiche in proprio: pretesa eccessiva o ragionevole modernizzazione?

L’avvocato modenese Tiziano Solignani ha avviato, con l’ausilio di alcuni Colleghi neoparlamentari, una battaglia d’avanguardia che, in un Paese abituato a giocare di rimessa, appare destinata a confrontarsi con i più retri luoghi comuni sulla inaffidabilità del rappresentante medio della nostra categoria. All’indirizzo internet www.legalit.wikidot.com, comunque, trovate il testo integrale di un progetto

di legge a costo (quasi) zero, che, attribuendo agli Avvocati il potere di autentica delle copie di atti del procedimento, contribuirebbe a snellire non poco le attività di Cancelleria (e della Cancelleria), creando peraltro, negli auspici più ottimistici, una nuova consapevolezza (responsabilizzazione?) del ruolo pubblico, e pubblicitario, dell'Avvocato. L'idea, tanto semplice quanto rivoluzionaria, porterebbe con sé un corollario economico non del tutto irrilevante: se il Legale esegue la copia con mezzi propri, prevede il progetto di legge, i diritti di Cancelleria non son dovuti. Del resto, in quel caso, l'attività dell'Ufficio sarebbe ridotta a zero, soprattutto i piccoli Tribunali, dove l'Avvocato potrebbe prelevare il fascicolo, estrarre la fotocopia, ritornare il fascicolo stesso allo scaffale di pertinenza e, poi, autenticare l'atto o documento, in proprio e con tutta calma, una volta rientrato in studio. Troppo bello, troppo facile, troppo poco burocratico per diventare realtà?

Evoluzione informatica, inevitabilmente utile

Quando pensiamo alla giustizia informatizzata, noi Avvocati dobbiamo ragionare in termini darwiniani: la consapevolezza del fatto che il meccanismo della selezione, nel caso dell'avvocatura, risulta molto poco naturale, essendo legato a fattori esterni non casuali, non può comunque condurre ad antistoriche resistenze; l'alternativa all'adattamento tecnologico sarà la progressiva esclusione della fruizione di servizi – già operativi o in fase di attivazione – che, per le loro caratteristiche di celerità ed immaterialità, creano un vantaggio competitivo (attribuzione di “corsie preferenziali”, riduzione di costi) a favore di chi li utilizza, peraltro riducendo le attività, soprattutto quelle di “contatto con il pubblico”, delle Cancellerie, le quali potranno dedicarsi ad altri, magari più urgenti, compiti. Stiamo pensando all'utilizzo del polisweb, all'iscrizione a ruolo tramite il codice a barre – alla quale ricorrono pochi Colleghi, purtroppo – per continuare con gli strumenti offerti dal sistema “Riconosco”, che consentirà di gestire tramite internet la propria posizione individuale nell'ambito della c.d. formazione permanente (verifica dei crediti accumulati, “prenotazione” degli eventi formativi); all'orizzonte, infine, si profila il “decreto ingiuntivo on line”, che promette di ridurre sensibilmente i tempi di emissione dei provvedimenti monitori. Sarebbe cosa buona e giusta che il prossimo Ministro della Giustizia “invogliasse” il processo di informatizzazione, e relativa formazione, dell'avvocatura, strappando a chi tiene i cordoni della borsa una, seppur minima, agevolazione fiscale *ad hoc*.

GIULIO PEZZOTTA